



## COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

P.zza Andrea Maio, 17 - CAP 84056 - tel. n.: 0974\_991026 - fax n.: 991503  
Codice fiscale n.: 84000570659 - partita IVA n.: 02623820657  
Sito web: [www.comune.gioi.sa.it](http://www.comune.gioi.sa.it) indirizzo pec: [protocollo@pec.comune.gioi.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.gioi.sa.it)

### UFFICIO TECNICO

#### **FIDA PASCOLO ANNO 2026**

- VISTA LA LEGGE 20-11-2017, N. 168 E ss.mm.ii.;
- VISTO IL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCPLINA DEI PASCOLI" APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 21/08/2020;
- RICHIAMATO IL P.A.F (PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE) 2006/2015 APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA CON DELIBERA N. 765 DEL 11/05/2007 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO IL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE N. 3/2017;
- VISTO IL DDR DELLA REGIONE CAMPANIA N. 711 DEL 05/11/2024 DI APPROVAZIONE DEL "VADEMECUM FIDA PASCOLO";
- RICHIAMATA LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 29/01/2026 CON LA QUALE E' STATO APPROVATO L'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRNEI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO PER L'ANNO 2026 E IL RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA.

#### **SI AVVISA**

In esecuzione al vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso dei pascoli montani di proprietà del Comune di Gioi (SA) e, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/08/2020, tutti coloro che, aventi i requisiti di cui all'art. 19 del suddetto regolamento, residenti del Comune di Gioi, intendano immettere bestiame sui pascoli comunali, dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 27/02/2026 secondo le modalità di cui al successivo punto (**Modalità di presentazione delle domande**) la seguente documentazione:

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello "Allegato A – Istanza di concessione Fida pascolo anno 2026", scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.gioi.sa.it](http://www.comune.gioi.sa.it) nella sezione avvisi oppure all'**Albo Pretorio Online dell'Ente**, oppure da richiedere direttamente all'ufficio protocollo, contenente i dati richiesti;
2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è Ufficialmente Indenne ai sensi dell'art. 13 del D.M. 651/ 1994 e ss.mm.ii. e di consistenza aziendale;
4. Fotocopia della Partita I.V.A.;
5. Documento di riconoscimento in corso di validità ed indicazione o/e copia attribuzione del codice fiscale;
6. Documentazione/dichiarazione, relativa alla non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia vigente);
7. Dichiarazione della regolarità della posizione nei confronti del Comune di GIOI, ai fini della tassazione e dei tributi , ai sensi e per gli effetti e nelle modalità prescritte dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

## **Modalità di presentazione delle domande**

Le domande, redatte secondo gli appositi modelli come suddetto dovranno pervenire entro il 27/02/2026 ore 13:00. La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gioi.sa.it

Le assegnazioni annuali saranno effettuate confermando in via prioritaria, le assegnazioni quinquennali già rilasciate e nel caso *di maggiori eventuali*, si provvederà alla disponibilità di superfici fidabili, al fine di garantire equità di trattamento, si provvederà alla necessaria riduzione del numero di u.b.a. e conseguenti capi bestiame, in eguale percentuale su tutti i richiedenti in regola e comunque in relazione al regolare registro di stalla detenuto.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda con le modalità suindicate e al pagamento del canone annuale.

Le assegnazioni escluderanno tutte le superfici che la legislazione specifica in materia, ne vietи anche temporaneamente l'utilizzo a pascolo.

Eventuali ulteriori disponibilità di terreno, verranno assegnate tenendo conto di quanto previsto dal medesimo regolamento, dal P.A.F. già approvato, dal P.G.F. in corso di approvazione e dalle norme vigenti in materia specifica e degli usi civici in particolare.

## **Il periodo di Fida è consentito**

- a) per il pascolo nei terreni pascolivi tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio;
- b) al di sopra nei terreni pascolivi degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo;
- c) per il pascolo nei boschi da pascolo la concessione della fida deve tenere conto dei seguenti divieti e le aree interessate dall'esercizio del pascolo devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale (21 dicembre – 21 marzo).

## **Divieti**

Oltre ai divieti di cui all’art. 26 del Regolamento

1. è vietato il pascolo brado;
2. è vietato il pascolo senza custodia. Il custode deve avere un’età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto;
3. il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall’incendio;
4. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;
5. nelle fustae e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza media di 3 metri;
6. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperimenti, il pascolo è vietato per dieci anni e, comunque, fino a quando l’Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
7. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

8. nelle fustaie disetanee ed irregolari e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato;
9. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
10. divieto di pascolo di equini negli habitat 6210, 6210pf, 6220 presenti nei Siti Rete Natura 2000;
11. è fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive nell'habitat 9210;
12. è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per l'incolumità pubblica;
13. è proibito portare al pascolo un numero superiore di capi rispetto a quello autorizzato;
14. è proibito introdurre gli animali fidati in località diversa da quella concessa;
15. è fatto esplicito divieto, sotto pena della revoca della fida, del sub-affidamento;

#### **Obblighi**

- a) il proprietario degli animali deve sempre vigilare su questi;
- b) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
- c) i concessionari non possono introdurre, nei pascoli, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- d) A riqualificare l'area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.TO ING. ANIELLO GUIDA**